




Federazione Servizi Igiene
Ambientale



Regioni Autonomie Locali



CISAL

Si riepilogano di seguito le condizioni generali di assicurazione per i nostri iscritti

ASSICURATORE: GENERALI ITALIA SPA

CONTRAENTE: CISAL

ASSICURATI: dipendenti pubblici non dirigenti iscritti a CISAL

Periodo di assicurazione: annuale senza tacito rinnovo

Massimali per ciascun assicurato:

Euro 1.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per

Contraente: il soggetto giuridico che stipula il Contratto in nome e per conto dei suoi aderenti / associati alla CISAL;

Assicurato: ciascun dipendente pubblico non dirigente iscritto a CISAL;

Assicurazione: il contratto di assicurazione con la copertura assicurativa offerta agli assicurati;

Claims Made : l'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di validità** della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo , a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il **Periodo di efficacia** quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'assicurato.

Assicuratori: l'Impresa di assicurazione **al punto 1 della scheda di copertura;**

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;

Polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali);

Danni Patrimoniali: il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali come sopra definiti;

Massimale: la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i sinistri qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate;

CSA - Fiadel CISAL: Sindacato e tutela sempre!

CSA - Fiadel - CISAL

Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

· la comunicazione con la quale la struttura pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave;

- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;

Sinistro: la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

AVVERTENZA :

La presente polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, ovvero la presente polizza copre i reclami che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo , a condizione che siano conseguenti a **comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'assicurato.**

Art. A. ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per i danni:

A1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;

A2) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. B. LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2. DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto è stipulato per la durata di **anni 1 (uno)** a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato al punto 4 della Scheda di copertura.

Art. 3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. ALTRE ASSICURAZIONI

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di copertura.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Nei casi di operatività della Polizza, **l'Assicuratore assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo che penale, nell'interesse dell'Assicurato, designando propri legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà farne richiesta all'Assicuratore. Concesso il gradimento alla scelta, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti.

Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.).

Art. 9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente .

Art. 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11. FORO COMPETENTE

A scelta della parte attrice , è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12. INIZIO E LIMITI ALL'OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITA'

L'assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicuratore dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza a far data dal 01.01.2010.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente Polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula alcuna Richiesta di Risarcimento (v. definizione).

Art. 13. BUONA FEDE

L'omissione , incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art.14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più favorevole ed estensiva al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.